

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SU FINANZIAMENTI CONCESSI DA BANCHE CONVENZIONATE

Il presente regolamento vige in regime de minimis (ex Reg.CE 1998/2006, Reg. CE 15353/2007 e Reg. CE 875/2007)¹

Sommario

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Requisiti di ammissibilità al contributo
- Art. 3 - Caratteristiche del finanziamento bancario agevolato
- Art. 4 - Misura e natura del contributo
- Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda di contributo
- Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 - Limite di disponibilità finanziaria

TITOLO II – PROCEDIMENTO

- Art. 8 - Avvio del procedimento
- Art. 9 - Istruttoria della domanda
- Art. 10 - Integrazione della domanda
- Art. 11 - Conclusione del procedimento
- Art. 12 - Regime <<de minimis>>
- Art. 13 - Erogazione
- Art. 14 - Controlli
- Art. 15 - Ricorso
- Art. 16 - Decorrenza

MODULI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato A) – Scheda Tecnica condizioni bancarie;
- Allegato B) – Domanda di contributo

ALLEGATI relativi al “De Minimis”

- Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> dell’ impresa e divieto di cumulo - generale
- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> del consorzio e divieto di cumulo

¹ Regolamento CE N. 1998/2006 del 15.12.2006 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28.12.2006, Regolamento (CE) N. 1535/2007 del 20.12.2007 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21.12.2007 e Regolamento (CE) N. 875/2007 del 24/07/2007 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193/6 del 25/07/2007.

TITOLO I

CARATTERISTICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità

1. La Camera di Commercio di Lucca, anche al fine di sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali provinciali, intende agevolare l'accesso al credito delle imprese per supportare la ristrutturazione finanziaria ed il ripristino della liquidità, i processi di innovazione, il miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale, l'internazionalizzazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, il supporto alle politiche commerciali.

Art. 2 Requisiti di ammissibilità al contributo

1. Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente regolamento le imprese esercitate in forma individuale o di società, anche cooperative o consortili e i consorzi.
2. Sono ammesse le imprese che al 31/12/2011, o comunque al termine dell'ultimo esercizio fiscale concluso, hanno registrato ricavi di vendita per un importo inferiore a € 2.500.000,00;
3. Per l'ammissione al contributo, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al Registro delle Imprese di Lucca o avere un'unità locale operativa in provincia di Lucca;
 - b) risultare impresa attiva al momento della presentazione della domanda;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento;
 - e) aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca o a Lucca Promos s. c. r. l. e LuccaIntec s. r. l.
 - f) essere attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1998/2006 e CE 1535/2007 e CE 875/2007.

Art 3 Caratteristiche del finanziamento bancario agevolato

1. La Camera di Commercio di Lucca concede un contributo alle imprese che rispondano ai requisiti di cui all'art. 2 che abbiano ottenuto un finanziamento, accordato da banche convenzionate, che risponda ai seguenti requisiti:

Prestito chirografario: (senza garanzie reali);

Durata: da 3 a 5 anni, da concordare con gli istituti di credito eroganti, di cui uno di preammortamento;

Rimborso: in rate mensili posticipate a partire dal 13° mese dall'erogazione;

Importo: da 10.000,00 euro fino a 50.000,00 euro;

Forma tecnica: mutuo chirografario;

Tasso preammortamento e ammortamento: fisso IRS (Euroirs lettera, stessa durata del finanziamento, rilevato il primo giorno lavorativo precedente la stipula del contratto su "Il Sole 24 Ore" ovvero l'ultimo disponibile) o variabile (Euribor lettera 6 mesi) + spread variabile in funzione della classe di rating interno attribuito alle aziende dalle banche convenzionate come dalle condizioni fissate nell'allegato tecnico – **Allegato A) – Scheda tecnica condizioni bancarie;**

Periodicità della rata: mensile;

Tasso di pre-ammortamento: pari a quanto stabilito per l'ammortamento mensile;

Destinazione: ristrutturazione finanziaria e ripristino della liquidità, sostegno all'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa, miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale del sistema di gestione aziendale, internazionalizzazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, supporto a politiche commerciali di sviluppo. La destinazione deve essere dichiarata dall'impresa beneficiaria mediante autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla domanda di ammissione al finanziamento.

Art. 4

Misura e natura del contributo

1. L'intervento agevolativo della Camera di Commercio consiste in un contributo, calcolato nella misura del 3% del totale del finanziamento accordato, finalizzato all'abbattimento degli interessi.
2. Il contributo è concesso in via anticipata ed in un' unica soluzione a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria avviata su istanza dell'impresa ed è erogato al netto delle ritenute di legge tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al beneficiario presso l'istituto di credito che ha concesso ed erogato il finanziamento.
3. Ogni azienda può presentare una sola domanda di agevolazione.
4. L'erogazione del Contributo avviene ai sensi del Regolamento CE N. 1998/2006 del 15.12.2006 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28.12.2006 e del Regolamento (CE) N. 1535/2007 del 20.12.2007 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21.12.2007 e del Regolamento (CE) N. 875/2007 del 24.07.2007 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193/6 del 25.07.2007.
5. Per l'erogazione del contributo in conto interesse la Camera di Commercio ha stanziato per l'anno 2012 risorse pari a € 200.000,00.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda di contributo

1. I soggetti che intendano richiedere il contributo oggetto del presente regolamento, devono presentare alla Camera di Commercio apposita domanda formulata utilizzando lo schema predisposto, reperibile sul sito Internet della Camera di Commercio e anche presso gli sportelli delle banche convenzionate (**Allegato B) - Domanda di contributo**).
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, deve contenere le seguenti indicazioni: cognome, nome, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede sociale, telefono, fax, e-mail, partita Iva, codice Iban del conto corrente bancario per l'erogazione del contributo.
3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale;
 - b) copia della comunicazione della banca di avvenuta concessione del finanziamento convenzionato da cui si evincano anche il tasso applicato e le altre condizioni del prestito previste dall'art. 3 del presente regolamento e dalla convenzione;
 - c) in considerazione della brevità della procedura istruttoria e dei tempi ristretti del procedimento, l'impresa può allegare alla domanda di contributo anche la dichiarazione sulla posizione rispetto al "De Minimis" di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 6
Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione al contributo, completa degli allegati richiesti, deve essere presentata dopo la concessione del prestito da parte di una banca convenzionata.
2. La domanda può essere consegnata a mano all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio ovvero spedita a mezzo Raccomandata A.R. o tramite P.E.C. Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo entro la scadenza della Convenzione tra la Camera di Commercio e gli Istituti di Credito convenzionati prevista per il 30 giugno 2013. Non fa fede il timbro postale.

Art. 7
Procedura valutativa

1. Le domande di contributo presentate ai sensi del presente regolamento sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo come definito dal protocollo della Camera di Commercio.
2. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

TITOLO II
PROCEDIMENTO

Art. 8
Avvio del procedimento

1. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollo della domanda presso il competente ufficio della Camera di Commercio.
2. La Camera di Commercio comunica all'interessato la data di avvio del procedimento, specificando: l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del presente regolamento, deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria.

Art. 9
Istruttoria della domanda

1. La Camera di Commercio ricevuta la domanda di contributo effettua l'istruttoria per tramite del funzionario responsabile del procedimento che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento e valuterà l'ammissibilità della domanda.

Art. 10
Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo. Nel computo dei giorni non sono compresi i giorni festivi ed il sabato.
2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare

per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, il relativo procedimento resta sospeso.

Art. 11

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 45 giorni lavorativi dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.
2. Sia nel caso di accoglimento che di diniego della stessa, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento, debitamente motivato, da parte del dirigente.
3. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato la conclusione dello stesso, citando gli estremi del provvedimento dirigenziale.

Art. 12

Regime <<de minimis>>

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1998/2006, CE 1535/2007 e CE 875/2007.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti).
3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1535/2007, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare € 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana.
4. Per i settori della pesca e dell'acquacoltura (Reg. Ce 875/2007) l'importo complessivo degli aiuti "De Minimis" per ciascuna azienda non può superare l'importo di € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia.
5. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

Art 13

Erogazione

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>>; pertanto il responsabile del procedimento chiede all'interessato una dichiarazione che attesti la posizione <<de minimis>> dell'impresa cui è stato concesso il contributo (**Allegato C**) da produrre entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo.
2. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola <<de minimis>>, producendo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo:
 - a) una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, del legale rappresentante del consorzio (**Allegato D**);
 - b) per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (**Allegato C**).
3. Pervenuta la documentazione richiesta e verificato il rispetto del limite <<de minimis>>, il responsabile del procedimento ordina la liquidazione del contributo.

4. Qualora dalla dichiarazione di cui all' **Allegato C** risulti che l'impresa abbia già ottenuto agevolazioni <<de minimis>> che, sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento, superino i massimali citati nell'art. 12 del presente regolamento, il contributo concesso è revocato. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la revoca interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

Art 14 Controlli

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) sugli aiuti in <<de minimis>> e sul rispetto dei parametri <<de minimis>>.
2. L'ufficio controlla inoltre, secondo il criterio stabilito nel regolamento interno sui controlli a campione adottato con Determinazione del Segretario Generale, la regolarità delle altre dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000).

Art. 15 Ricorso

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge n. 1034 del 1971 e del D.P.R. 1199/71 e successive modifiche.

Art. 16 Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della relativa delibera di approvazione ed è applicato alle domande di concessione di contributo presentate a partire dalla data di esecutività dello stesso.